



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 45

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: istanza di rimborso spese legali ad un consigliere provinciale – accoglimento (articolo 5, Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari – deliberazione del Consiglio provinciale 11 aprile 2013, n. 6).

Il giorno 12 giugno 2019

ad ore 9:10

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti:	il Presidente	Walter Kaswalder
	il Vicepresidente	Alessandro Olivi
	i segretari questori	Michele Dallapiccola
		Mara Dalzocchio
Assente:	il segretario questore	Filippo Degasperi

Interviene il segretario generale Patrizia Gentile che redige il verbale di deliberazione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

viste l'istanza e la relativa documentazione processuale presentate dal Consigliere Claudio Cia in data 5 marzo 2019 (prot. n. 3562/A) per il rimborso delle spese legali in relazione ad un contenzioso penale per il reato di cui all'art. 595, terzo comma, c.p. (diffamazione a mezzo stampa), definito davanti al Tribunale di Bolzano con provvedimento di archiviazione di data 26 febbraio 2019 per infondatezza della notizia di reato;

rilevato che la richiesta di rimborso degli oneri defensionali riguarda i compensi corrisposti all'avvocato difensore per un importo complessivo pari ad Euro 7.184,69, come da fatture quietanzate 76/2018 di data 13 novembre 2018 (Euro 2.000,00) e 2/EL di data 16 gennaio 2019 (Euro 5.184,68);

vista altresì la nota di data 21 maggio 2019 (prot. n. 7858/A) con cui il Consigliere ha presentato l'ulteriore documentazione a corredo dell'istanza, ivi compreso il parere (di data 3 maggio 2019) del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trento (su fattura pro-forma a saldo di data 3 ottobre 2018), sui compensi corrisposti all'avvocato difensore per l'importo di Euro 7.184,69;

preso atto che l'articolo 5 del "Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari" (deliberazione del Consiglio provinciale 11 aprile 2013, n. 6) prevede:

- al comma 1, il rimborso *“ai consiglieri provinciali che non sono anche componenti della Giunta provinciale”* delle *“spese legali sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio, quando sono stati coinvolti per fatti o atti connessi all'adempimento del loro mandato o all'esercizio delle loro funzioni, se sono stati assolti con sentenza passata in giudicato, prosciolti in istruttoria o comunque non sono risultati soccombenti”*;
- al comma 2, il rimborso delle *“spese sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario”* nonché per un solo consulente tecnico;
- al comma 3, l'erogazione del rimborso *“previa richiesta dell'interessato e presentazione di parcelle conformi alle tariffe forensi”*;

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);

visto il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e le “Tabelle parametri forensi” allegate al medesimo D.M.;

visti, in particolare, la Tabella 15 (GIUDIZI PENALI) del citato D.M. n. 55 del 2014 relativamente al quadro “Indagini preliminari” e relative fasi di giudizio e l’art. 12 (inserito nel Capo III “Disposizioni concernenti l’attività penale”) del medesimo D.M., che prevede, relativamente alla liquidazione del compenso per l’attività penale ed in applicazione dei parametri generali, la possibilità di aumentare di regola fino all’80 per cento i valori medi indicati alle relative allegate tabelle;

visto il parere predisposto dall’ufficio legale e gestione atti politici del servizio legislativo del Consiglio provinciale di data 10 giugno 2019 (prot. n. 8562);

rilevato che, nel sopra indicato parere prot. n. 8562/2019, si propone di accogliere l’istanza di rimborso degli oneri defensionali avanzata dal consigliere Claudio Cia, sussistendo i requisiti richiesti dal citato articolo 5 del “Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari” e dettagliati dalla giurisprudenza civile, penale, amministrativa e contabile;

ritenuto altresì, sulla base del citato parere prot. n. 8562/2019, di ridurre il compenso richiesto relativamente alla fase decisionale di cui alla Tabella 15 del D.M. n. 55 del 2014 - ancorché validato dal locale Consiglio dell’ordine degli avvocati – da 2.400,00 euro a 2.106,00 euro, in considerazione di quanto disposto dall’articolo 12 del D.M. n. 55 del 2014, che prevede che i valori medi indicati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale medesimo possano essere aumentati *“di regola fino all’80 per cento”*;

accertato che, nell’ambito dei giudizi penali, nella Tabella 15 del D.M. n. 55 del 2014 per la fase decisionale è riconosciuto un importo pari a 1.170,00 euro e che quindi l’importo esposto nella parcella pari a 2.400,00 euro è il risultato dell’aumento del 105,13 per cento dell’importo tabellare;

ritenuto pertanto di riconoscere al consigliere, per effetto del ricalcolo in diminuzione, relativamente alla predetta fase decisionale, un importo pari a 2.106,00 euro e conseguentemente un importo complessivo pari a 6.902,72 euro (anziché 7.184,69 euro), comprensivo del costo del visto dell’ordine degli avvocati pari a 147,00 Euro;

visto il prospetto contabile, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

visti gli articoli 22, comma 5, e 32 del Regolamento interno del Consiglio provinciale;

visto l'articolo 8 del regolamento di organizzazione del Consiglio provinciale di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 febbraio 2018, n. 16, contenente la declaratoria delle attribuzioni dell'ufficio legale e gestione atti politici, incardinato nel servizio legislativo;

visti gli articoli 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) e 18, comma 1bis, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999);di

ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

1. di accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali presentata dal consigliere Claudio Cia, relativamente al contenzioso penale per il reato di cui all'art. 595, terzo comma, c.p. (diffamazione a mezzo stampa) definito davanti al Tribunale di Bolzano con provvedimento di archiviazione di data 26 febbraio 2019;
2. di quantificare - come precisato in premessa - in euro 6.902,72 l'importo complessivo degli oneri defensionali ammessi a rimborso, risultante dal prospetto allegato sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
3. di imputare la spesa derivante da questa deliberazione a carico del cap. 10505 del bilancio di previsione del Consiglio provinciale per l'esercizio finanziario 2019;
4. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 9:45.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder

Il verbalizzante
Patrizia Gentile